

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA FAI - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
ANTIRACKET E ANTIUSURA ITALIANE del 6 e 7 maggio 2023**

I giorni 6 e 7 del mese di maggio dell'anno 2023 si è riunita, in seconda convocazione, a Napoli presso l'Hotel "Gold Tower" in Via delle Brece a S. Erasmo n.18 l'Assemblea Nazionale delle Associazioni Antiracket e Antiusura aderenti alla FAI, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1. Stato delle associazioni antiracket e della FAI: programmazione delle iniziative e delle proposte;**
- 2. Esame della legislazione antiracket ed eventuali proposte;**
- 3. Approvazione delle modifiche statutarie;**
- 4. Approvazione del bilancio 2022;**
- 5. Rinnovo del Consiglio Direttivo;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i rappresentanti di 30 associazioni delle 44 aderenti alla FAI delle quali 4 per delega. Di seguito sono elencate le associazioni partecipanti.

Sicilia: Niscemi, Troina, Regalbuto, AGIRA, ACIO-Capo d'Orlando;

Puglia: Bitonto, Molfetta, Barletta, Ceglie, Messapica, Francavilla-Fontana, Vieste, Foggia;

Lazio: AGISA, Ambulatorio Antiusura, DROR, Ostia Volare;

Campania: Castel Volturno, UCA Parete Trentola, Coordinamento Campania, FAI Edili, Ercolano, Mediterraneo, Napoli centro, Pomigliano, Ponticelli, Porta Capuana, Portici, Vomero-Arenella;

Calabria: Reggio Calabria;

Basilicata Montescaglioso.

Assume la presidenza il Presidente della FAI Luigi Ferrucci, il quale propone Vittorio Ciccarelli come Segretario verbalizzante. L'assemblea acconsente.

Alle ore 17,30 il Presidente, accertata la presenza del numero legale con le 30 associazioni rappresentate sulle 44 aderenti alla FAI, dichiara valida la riunione e atta a deliberare. Il presidente prende quindi la parola per svolgere la relazione introduttiva.

OMISSIS

3. Approvazione delle modifiche statutarie.

Concluso il dibattito sulle modifiche Statutarie illustrate dal presidente della FAI e integrate dal Dott. Cosimo Torino, si procede quindi all'approvazione dello Statuto così modificato, con la

richiesta da parte del presidente Ferrucci di essere autorizzato, in caso di richiesta da parte dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, ad apportare eventuali ulteriori e necessarie modifiche ai fini dell'iscrizione allo stesso RUNTS. Il Presidente Ferrucci mette quindi formalmente ai voti sia le modifiche apportate allo Statuto della FAI che la sua richiesta, l'assemblea approva all'unanimità.

OMISSIS

5. Rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Ferrucci, dopo averne illustrato i criteri con ampie argomentazioni, propone di avere altri territori rappresentati e di avere solo un vicepresidente vicario, formalizzando la proposta del direttivo i cui nomi sono di seguito elencati:

Luigi Ferrucci, Vittoria Vescera, Vittorio Ciccarelli, Rosario D'Angelo, Paolo Caligiore, Salvatore Cantone, Mario Ceraolo, Luigi Ciatti, Nino Daniele, Renato De Sciciolo, Pasquale Del Prete, Benedetto Gianlombardo, Franco Pizzuto, Roberta Rispoli, Francesco Siclari, Paolo Terranova, Alessandro Zito.

Gli unici interventi che si registrano sono finalizzati alla richiesta di votare per alzata di mano e, insediato il Direttivo, di procedere successivamente alla elezione delle altre cariche previste dallo statuto. Si mette ai voti la proposta di composizione del direttivo per alzata di mano che viene approvata all'unanimità.

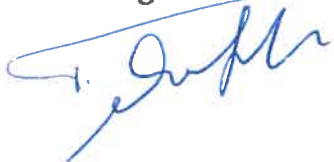
In ossequio alla richiesta precedentemente fatta, che trova il consenso unanime dell'Assemblea, il Presidente Onorario Tano Grasso procede in continuità alla proposta di elezione delle cariche statutarie. Dopo aver ringraziato Ferrucci per il lavoro fatto in questi anni propone all'assemblea di rinnovargli il mandato. Con un lungo applauso Luigi Ferrucci viene eletto per acclamazione Presidente delle FAI.

Il rieletto Presidente Luigi Ferrucci propone come Vicepresidente Vicario Vittoria Vescera. La proposta viene messa in votazione e accolta all'unanimità. Propone inoltre, come Segretario Tesoriere, Vittorio Ciccarelli. Anche questa proposta viene accolta all'unanimità dall'assemblea.

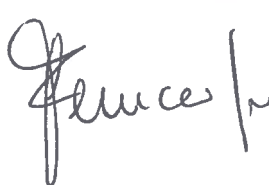
OMISSIS

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente alle ore 13,30 dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



Agenzia
Entrate
Direz. Provinciale I di N
UFFICIO TERRITORIALE
Via G. Oberdan 1

 Agenzia Entrate 		Direzione Provinciale I di N Ufficio Territoriale di Napo	
REGISTRATO AL N. <u>226</u>		<u>3</u>	
MOD. 71/M addl		Data versam.	
- 5 GIU 2023			
TOTALE VERSATO €		IL DIRETTORE	
 Agenzia Entrate 			
Direzione Provinciale I di Napoli UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 1 Via G. Oberdan 1-3 - 80134 Napoli			

STATUTO

ART.1

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la federazione nazionale delle associazioni antiracket ed antiusura italiane denominata "Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura Italiane" – Ente del Terzo Settore in sigla F.A.I. – ETS.

Dal momento della iscrizione al registro RUNTS, la F.A.I. sarà definita quale Ente del Terzo Settore, in sigla F.A.I. ETS. La Federazione ha sede in Napoli, Corso Umberto I, n. 22. Il Consiglio Direttivo può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie e uffici di rappresentanza destinati allo svolgimento di funzioni ausiliarie nell'interesse della Federazione e dei suoi aderenti.

1.2 La Federazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo 'Statuto'), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la 'Normativa applicabile').

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività della FAI.

1.4 La Fai indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi, 'RUNTS') negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2

La F.A.I. è un organismo apartitico, non persegue scopi di lucro ed ha durata illimitata. Essa è una struttura democratica che si avvale per lo svolgimento della propria attività, in maniera determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

La Federazione gode di propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

La FAI ha durata indeterminata.

ART. 3 (finalità)

La Fai, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

La Fai, ai sensi dell'art. 5 del CTS, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, con azione volontaria, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) promuove sul territorio nazionale le più efficaci iniziative per la diffusione della cultura della legalità, per il contrasto alla criminalità, al racket dell'estorsione, all'usura e ad ogni altro reato che possa compromettere la libertà d'impresa;
- b) realizza la più ampia opera di sensibilizzazione delle vittime alla denuncia degli autori del reato, nonché per la costituzione di nuove associazioni antiracket;
- c) promuove il riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- d) assume ogni iniziativa idonea a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione per un corretto esercizio dei poteri da parte della pubblica amministrazione a tutela del regolare andamento delle attività economiche ed imprenditoriali.
- e) promuove rapporti in Italia ed all'estero con enti, associazioni e movimenti impegnati sui temi dello sviluppo della legalità e della lotta alla criminalità, con particolare attenzione ai reati di usura ed estorsione.

ART. 3bis (oggetto)

La Fai ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o degli enti Associati, della seguente attività di interesse generale

- a) promuove il coordinamento delle attività delle singole associazioni;
- b) rappresenta un momento di contatto, raccordo e collaborazione continuativa con le istituzioni politiche (Governo, Parlamento, Regioni, ecc.) e con le Forze dell'ordine e l'Autorità giudiziaria, anche nell'interesse delle associazioni aderenti;
- c) attua la costituzione di parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto condotte illecite che violano gli scopi statuari e gli interessi concretamente e storicamente perseguiti dalla Federazione e dalle Associazioni aderenti;
- d) presta assistenza e solidarietà a soggetti che svolgono attività economica vittime di attività estorsive, usuarie e concussive, nonché di reati che possano condizionare la libera concorrenza e la libertà di iniziativa economica e d'impresa;
- e) assicura la tutela e il patrocinio dei soggetti aventi diritto ai benefici della legislazione in favore delle vittime di mafia, estorsione, usura e in generale di reati intenzionali violenti.
- f) assume la rappresentanza negli organismi di gestione dei benefici a favore delle vittime di richieste estorsive e di usura;
- g) promuove adeguate attività di studio, formazione e di ricerca sui fattori sociali di radicamento e sviluppo dei fenomeni criminali, nonché sulle strategie sul piano economico e produttivo per contrastarne i rischi, anche in collaborazione con Enti, Università, Istituti di ricerca e singoli studiosi;
- h) previene il fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione; a questo fine la Federazione può chiedere il riconoscimento da parte dello Stato o della Regione. Altresì potrà avvalersi delle possibilità previste dalla legge n.108 del 7.3.1996;
- i) organizza riunioni, seminari, dibattiti e convegni, redige e diffonde studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione,
- l) assume tutte le iniziative e svolge tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità;
- m) svolge i compiti che gli possono essere delegati dagli organismi aderenti o quelli previsti da leggi o regolamenti;
- n) interviene con funzioni di amichevole compositore nelle eventuali divergenze che dovessero sorgere tra gli organismi aderenti;
- o) designa o nomina propri rappresentanti presso commissioni o organizzazioni nazionali o internazionali;
- p) svolge tutte le funzioni non comprese nei capi precedenti e ritenute necessarie per raggiungere i propri fini, anche con la costituzione di unità organizzative e di attività di servizio, assumendo la veste giuridica eventualmente indicata dalla legge o dalla pubblica autorità.

La F.A.I., in via secondaria e strumentale, può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Al Consiglio Direttivo, con apposita delibera, è demandato il compito di individuare le "attività diverse" utili al raggiungimento delle finalità istituzionali.

ART. 4

Possono far parte della F.A.I. le associazioni antiracket ed antiusura e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. Le associazioni antiracket e antiusura aderenti devono essere legalmente costituite nel territorio nazionale, essere iscritte agli speciali elenchi delle Prefetture di riferimento e devono avere tra gli obiettivi primari e specifici la lotta alla criminalità con particolare riferimento ai fenomeni estorsivi ed usurai e condividere i principi fondamentali del presente statuto, del regolamento e delle delibere legittimamente assunte.

Le associazioni che intendono aderire alla F.A.I. ne fanno richiesta con istanza scritta al consiglio Direttivo che delibera a maggioranza. Le Associazioni che intendono aderire e che non fossero ancora iscritte presso le rispettive Prefetture ai sensi dell'art. 13 della legge 44/99, si impegnano a chiedere l'iscrizione contestualmente alla richiesta di adesione. La F.A.I., con decisione motivata del Consiglio Direttivo, può ammettere in deroga l'iscrizione di associazioni non iscritte agli elenchi delle prefetture di riferimento.

La domanda di ammissione deve contenere il nominativo della persona che rappresenterà il socio nella FAI; deve contenere altresì la dichiarazione di conoscere lo statuto e di condividere le finalità che la FAI si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della FAI nonché la Normativa Applicabile. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio di Garanzia, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel registro dei soci.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso.

In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio di Garanzia. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio di Garanzia:

- a) il Collegio di Garanzia decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della FAI fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio di Garanzia;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Possono essere soci della F.A.I. anche privati cittadini e persone a vario titolo impegnate nel campo della lotta alle illegalità e per la rinascita civile, morale e culturale del territorio.

Possono essere soci della Federazione, altresì, le Associazioni e le Fondazioni antiusura ed i Consorzi di Garanzia con fondi speciali antiusura, Enti Pubblici, Università e centri studi attinenti le materie della legalità e del contrasto alla lotta alle mafie.

La persona fisica che dovesse essere riconosciuta dotata dei requisiti di cui al comma precedente potrà diventare socio ordinario e godere dei diritti elettorali attivi e passivi in seno alla Federazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, esclusione, morte o estinzione del soggetto aderente.

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, consultare i verbali di assemblea, prendere visione del rendiconto economico ed essere informati sulle attività della federazione e controllarne l'andamento, frequentare la sede.

Essi hanno il dovere di rispettare il presente statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolgere la propria attività in maniera spontanea e gratuita senza fini di lucro e per fini di solidarietà, versare la quota associativa nei termini ed importo stabiliti.

ART. 5

La Fai presuppone la pluralità degli associati. I soci della Federazione si dividono in quattro categorie:

Soci Fondatori:

sono le associazioni antiracket ed i soggetti di cui all'art. 4 menzionati nell'atto pubblico di costituzione.

Soci Ordinari:

sono le associazioni aderenti successivamente alla F.A.I. regolarmente iscritte nel libro dei soci, nonché quelli di cui all'art.4.

Soci Sostenitori:

sono altre associazioni o associazioni di categoria, o singole persone, la cui adesione sia accolta dagli organismi della F.A.I. che sono interessate e/o impegnate a vario titolo nella lotta alla criminalità con particolare attenzione alla lotta al racket e all'usura e che vogliono dare un loro apporto economico alla Federazione.

Soci Onorari:

sono singole persone la cui richiesta di ammissione deve essere presentata da almeno due soci fondatori o ordinari e la cui nomina è deliberata dagli organismi della F.A.I. per particolari meriti assunti nel campo della lotta alla criminalità ed in particolare nella lotta al racket e all'usura.

ART. 6

Sono organismi della F.A.I.:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Presidente Onorario

L'Ufficio di Presidenza

Il Segretario

Il Collegio di Garanzia

L'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

ART. 7

Tutte le cariche degli organismi della F.A.I. hanno durata triennale e, compatibilmente con quanto successivamente statuito, i componenti gli stessi organismi nominati dagli aderenti possono essere sostituiti per qualsiasi motivo durante il triennio; i sostituti durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

Sono causa di decadenza o di revoca dalle cariche elettive le assunzioni di cariche in organismi i cui scopi sono in contrasto o non sono compatibili con quelli della F.A.I. e comunque ogni comportamento ritenuto lesivo del prestigio della Federazione e sul quale si sia pronunciato il collegio di Garanzia.

Tutte le cariche negli organismi sono gratuite e non comportano la corresponsione di emolumenti di qualsiasi natura. Tuttavia, il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, può disporre la corresponsione di un rimborso spese documentato a favore di coloro che siano investiti di compiti specifici o del tutto eccezionali da esplicitare in favore e nell'interesse della Federazione.

ART. 8

Assemblea dei soci:

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci a prescindere dalla categoria; le associazioni sono rappresentate dai loro Presidenti o da un loro delegato; ad ogni socio non può essere conferita più di una delega da parte di altri soci. Tutti gli aderenti hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali, purché siano in regola con le quote associative ed iscritti da almeno tre mesi. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano e deliberativo della Federazione, è convocata dal Presidente o, su richiesta motivata, dalla maggioranza dell'ufficio di Presidenza. Essa è

presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un componente dell'ufficio di Presidenza a ciò delegato. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

L'Assemblea, che si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale, ha competenza inderogabile in:

- definire le linee di attività della Federazione;
- esaminare le principali iniziative da sviluppare;
- eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo, del collegio di Garanzia, del Collegio dei Revisori dei Conti, ove obbligatorio o qualora lo ritenga opportuno, ed il Presidente Onorario;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deferisce al Collegio di Garanzia, perché emetta i provvedimenti di competenza, i singoli soci o le singole associazioni a carico dei quali riceve segnalazioni degne di essere sottoposte a tale collegio;
- esaminare ed approvare il bilancio annuale della Federazione;
- omologa o modifica i provvedimenti di sospensione o di decadenza adottati dal Collegio dei Probiviri;
- decide sulle linee programmatiche della F.A.I.;
- delibera sulle modifiche dello statuto.
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza».

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da almeno un quinto dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario che ne redige il verbale.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

L'Assemblea è valida:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi la maggioranza (almeno la metà più uno) degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi a oggetto le modifiche statutarie, l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

La convocazione deve essere resa nota con almeno otto giorni di anticipo mediante fax, mail, raccomandata o qualunque altro sistema in grado di verificare l'avvenuta ricezione. Data la struttura Nazionale della Federazione, è consentita l'espressione del voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad altri associati ed anche via audio/video conferenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo. Detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

ART. 9

Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della FAI.

Esso è composto da un numero dispari minimo di undici ad un massimo di ventinove membri eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

In caso di presenza di "categorie" di Associati, è possibile anche prevedere che i Consiglieri appartengano a diverse categorie di Associati.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere agli amministratori cessati subentrino i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza che da esse risulta. Gli amministratori subentrati durano in carica per il periodo residuo di durata dell'intero Consiglio Direttivo.

Alla riunione del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Presidente dell'Organo di Controllo e del Collegio di Garanzia.

La carica di componente del direttivo è incompatibile con cariche rappresentative di partito, con cariche politiche elettive, con cariche istituzionali e pubbliche che non assicurino alla F.A.I. autonomia e indipendenza; la candidatura in competizioni elettorali ha come effetto l'automatica decadenza dalla carica del Consiglio Direttivo della F.A.I.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente Vicario, due o più Vicepresidenti e il Segretario, i quali durano in carica tre anni;
- b) garantire l'attuazione degli indirizzi generali deliberati dall'assemblea generale dei soci;
- c) amministrare il patrimonio della FAI;
- d) approvare il progetto di bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- e) effettuare le richieste di competenza presso le istituzioni;
- f) operare nell'interesse delle singole associazioni aderenti e degli aventi diritto ad elargizione o risarcimento affinché ottengano in modo celere i benefici dell'applicazione delle relative leggi;
- g) ricevere tutte le segnalazioni utili da parte delle singole associazioni aderenti ed operare e prevedere alla più celere risoluzione dei casi;
- h) determinare la misura dei contributi che gli aderenti dovranno versare alla Federazione;
- i) deliberare in ordine alle istanze di adesione alla Federazione;
- j) deliberare su quanto possa essere sottoposto al suo esame degli altri Organi Federali e dagli aderenti;
- k) redigere e tenere le scritture contabili e le altre scritture prescritte dal CTS, dal C.C. e dalla legge Applicabili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, di norma ogni due mesi o quando lo ritenga opportuno il Presidente stesso, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

La convocazione del consiglio viene fatta con avviso da inviare a ciascun componente almeno otto giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali tale termine può essere ridotto e l'avviso trasmesso

per le vie brevi. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre che l'indicazione del luogo e delle ore fissate per la prima convocazione, l'indicazione degli argomenti da discutere.

Sono valide le riunioni con l'intervento di due terzi dei componenti in prima convocazione ed in seconda convocazione della metà dei componenti stessi.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti salvo i casi di radiazioni o sospensioni di aderenti per i quali è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti.

A parità di voti prevale la parte cui accede il voto del Presidente.

Delle sedute il Consiglio redige, a cura del Segretario, verbale che, firmato dallo stesso Segretario e dal Presidente, viene sottoposto nella successiva seduta alla approvazione del Consiglio.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive provoca la decadenza dalla carica; in tale eventualità il Consiglio coopterà altro componente secondo quanto disposto dal terzo punto dell'art. 9 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 del Codice del Terzo Settore.

ART. 10

Presidente:

Il Presidente è eletto dal consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto e ha la legale rappresentanza della Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; rappresenta l'Associazione presso le varie istituzioni.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- 1) attuare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
- 2) coordinare l'attività di tutti gli Organi federali;
- 3) firmare la corrispondenza;
- 4) delegare ai Vicepresidenti compiti specifici per singole problematiche;
- 5) vigilare sul buon andamento della gestione economica e patrimoniale della Federazione;
- 6) promuovere e presiedere le sedute di tutti gli organi Collegiali;
- 7) convocare il Consiglio Direttivo, l'ufficio di Presidenza, nonché, se ritiene, qualunque eventuale commissione di studio e di lavoro istituita dalla Federazione;
- 8) poter partecipare alle Assemblee e ai Consigli Direttivi delle Associazioni;
- 9) in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assume a pieno titolo le funzioni il Vicepresidente Vicario ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente più anziano d'età;
- 10) qualora il Presidente, fuori dai casi di assenza od impedimento momentaneo, non possa svolgere le sue funzioni, il Vicepresidente Vicario convoca il Comitato Direttivo che provvede alla nomina del nuovo Presidente che resta in carica sino alla fine del mandato del precedente Presidente impedito.

ART. 11

Presidente Onorario:

Il Presidente Onorario viene eletto dall'assemblea generale dei soci, dura in carica fino alla revoca o alle sue dimissioni.

La revoca della carica può essere deliberata solo dall'assemblea generale dei soci in seduta straordinaria.

È componente di diritto del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Il suo ruolo è di supporto ed indirizzo alle attività del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio direttivo.

Partecipa di diritto alle riunioni degli organismi dirigenti della Federazione.

ART. 12

Ufficio di Presidenza:

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Presidente Onorario, dai Vicepresidenti e dal Segretario.

In caso di necessità e di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla sua ratifica alla prima riunione.

Si può riunire anche via audio/video conferenza con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.

ART. 13

Segretario:

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto;

Compiti del Segretario sono:

- a) curare l'amministrazione della F.A.I. e coadiuvare il Presidente nella gestione organizzativa della FAI;
- b) custodire i libri dell'Associazione e curarne l'aggiornamento;
- c) redigere i verbali dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
- d) svolgere le funzioni di tesoriere dell'Associazione;
- e) predisporre in collaborazione con il Presidente i bilanci preventivi e consuntivi della Federazione.

ART. 14

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del C.T.S. l'assemblea nomina l'Organo di Controllo che può essere formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

- In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
- Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali.
- Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
- Non possono essere nominati alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
 - c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
 - e) coloro che ricoprono cariche elettive anche a livello locale.
- l'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

- I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.
- L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
 - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
 - c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della FAI e sul suo concreto funzionamento;
 - e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
 - f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
 - g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.
- L'assemblea all'atto della nomina determina il compenso relativo ai componenti dell'organo di controllo.

Art. 14-bis

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

- Il Revisore legale dei conti è nominato dall'assemblea nei limiti della previsione dell'art. 31 del D.lgs 117/2017.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ART. 15

Il Collegio di Garanzia:

è l'organo interpretativo dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

È eletto dall'assemblea generale dei soci ed è composto da soci che per esperienza e probità, garantiscono l'eticità dell'attività della F.A.I., la moralità delle associazioni aderenti, il rispetto delle regole interne.

Al Collegio di Garanzia compete:

- a) eleggere al suo interno un Presidente che convoca le riunioni coordinarne l'attività;
- b) recepire le segnalazioni disciplinari o che comunque devono essere sottoposte ai suoi provvedimenti per irregolarità o inadempienze dei soci, discuterne il caso ed emettere i provvedimenti disciplinari che possono consistere nella sospensione, decadenza o espulsione.
- c) Deliberare sui ricorsi presentati in caso di respingimento della domanda di ammissione e nei casi di ricorsi contro l'esclusione dei soci.

I provvedimenti di cui al punto b) devono essere convalidati dall'Assemblea generale dei soci che può annullarli o modificarli. Il Collegio, dopo un tentativo di amichevole composizione, delibera a maggioranza ex bono et equo, senza formalità procedurali. Se richiesto dagli altri organi della Federazione, il Collegio esprime il proprio parere su specifiche questioni poste alla sua attenzione.

ART.16

Il Patrimonio della F.A.I. è costituito:

- a) dalla quota annuale associativa che ciascun socio fondatore, ordinario e sostenitore dovrà versare in ragione di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo; i soci si impegnano a versare le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio di ogni anno ed a fornire ed aggiornare periodicamente i propri dati, con particolare riferimento ai bilanci, ai nominativi dei gruppi dirigenti, all'elenco delle attività svolte ed alle costituzioni di parte civile. Questi dati verranno resi pubblici sul sito della F.A.I. e resi disponibili nella maniera più trasparente.
- b) da eventuali contributi pubblici;
- c) da eventuali donazioni, contributi e liberalità provenienti da soggetti singoli o istituti, enti, società e persone giuridiche in genere che intendono partecipare al sostegno dell'Associazione.

ART. 17

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 14, comma 1 del CTS, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

ART. 17 BIS

Su proposta motivata del Presidente, il direttivo della Federazione delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti delle associazioni territoriali federate per grave violazione delle norme statutarie, per impossibilità di funzionamento, per inattività e per ogni altro grave motivo. Il direttivo, contestualmente alla delibera di scioglimento, designa un Commissario dell'Associazione che avrà pieni poteri, assommando in sé quelli del Presidente e quelli del Direttivo. L'incarico avrà durata di un anno, rinnovabile una sola volta per gravi motivi.

Il Commissario ha il compito di verificare la sussistenza in capo ai soci dei requisiti statuari, quelli di legge previsti per il mantenimento della iscrizione all'elenco Prefettizio e di quelli previsti dalle direttive emanate dalla FAI. Ha altresì il compito di garantire la continuità operativa dell'associazione territoriale e di preparare un'assemblea straordinaria dell'associazione per l'elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro un anno dal provvedimento di scioglimento, salva la proroga di cui al comma precedente. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti il Commissario cessa dalla carica. Avverso al provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro dieci giorni dalla comunicazione, ricorso all'assemblea della FAI, con atto indirizzato al Presidente della FAI, il quale convocherà l'assemblea della stessa entro dieci giorni dalla ricezione. L'assemblea deliberante in sede di ricorso deciderà per la conferma o l'annullamento con provvedimento non impugnabile. Il ricorso non ha affetti sospensivi.

ART. 18

La Federazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea generale dei soci approvata da almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto. Con la deliberazione di scioglimento si provvederà seduta stante anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità della liquidazione.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione verranno devoluti, previo parere dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del CTS, ad altri enti del Terzo Settore secondo le indicazioni dell'assemblea dei soci. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

La F.A.I. può richiedere il riconoscimento giuridico quale Ente morale; può depositare il proprio atto costitutivo e il proprio statuto presso la Prefettura competente per territorio in ragione della sede sociale chiedendo di ottenere l'iscrizione nell'apposito elenco nel quale vengono iscritte le singole associazioni antiracket.

ART. 20

Il presente statuto è vincolante per i soci e le Associazioni aderenti.

ART. 21

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Codice del Terzo Settore e, in generale, alla normativa vigente in materia, in quanto compatibile. *PER LA REGISTRAZIONE DEL PRESENTE STATUTO L' ASSOCIAZIONE SI AVVALE DEL DLG N. 117/2017 ART. 82 E DLG N. 105/2018 ART. 26*
Napoli, 7 maggio 2023

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

